

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 01/65/2012

SVOLGIMENTO DEI FATTI

Pa. Ce. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bergamo 2 relativamente a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2005.

L'oggetto del contendere riguardava la rideterminazione del reddito dichiarato nell'attività di installazione di impianti elettrici e tecnici mediante accertamento analitico - induttivo.

In sede di ricorso la parte eccepiva l'illegittimità del metodo di accertamento utilizzato stante la congruità dei ricavi dichiarati; nel merito contestava la ricostruzione dei ricavi. La Commissione adita ha accolto il ricorso, con compensazione di spese. Il primo giudice rilevava che l'accertamento era basato su indizi semplici, non idonei a legittimare la presunzione di ricavi maggiori rispetto a quelli denunciati.

Contro tale sentenza appella l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo premettendo che l'avviso di accertamento è basato sul metodo analitico - induttivo e non sugli studi di settore, evidenziando di avere proceduto in base a importanti incongruenze. Nel merito, rileva essere fondato il proprio operato, che poggia sul raffronto dei prezzi di alcuni prodotti e sulla produttività per addetto derivante dai costi per la manodopera. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermato il proprio operato con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.

Si costituisce in giudizio con controdeduzioni e appello incidentale parte contribuente, osservando che l'ufficio non difende le incongruenze poste a base dell'avviso di accertamento, ma insiste sulla ricostruzione dei ricavi effettuata. Presenta appello incidentale quanto al fatto che le rettifiche sulla base di presunzioni semplici non possono esser effettuate se i ricavi sono superiori al livello di congruità e non venga esposta la motivazione del perché vengano disattese le risultanze degli studi di settore.

Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.

MOTIVAZIONE

Deve essere preliminarmente riconosciuto legittima l'applicazione nel caso di specie del metodo analitico - induttivo. Dalle risultanze degli atti del giudizio risulta che effettivamente sussistono alcune incongruenze nella condotta della parte, tali da giustificare l'operato dell'Ufficio. In particolare, quanto alla tenuta del conto titolare conto prelievi, la regolarità formale dell'operazione avrebbe richiesto un'operazione contabile di giroconto dal patrimonio netto alla voce di prelievo di utili, invece omessa dalla parte. Né è contestabile un difetto di motivazione nella condotta dell'Amministrazione Finanziaria, dato che improprio è il richiamo della parte contribuente all'art. 10 L. 146/98, norma applicabile esclusivamente all'accertamento basato sugli studi di settore, ipotesi che qui non ricorre (dal che ne deriva, come conseguenza, il rigetto dell'appello incidentale proposto dal contribuente).

Pur se legittimo nei presupposti, l'accertamento deve però essere annullato in punto di merito. La procedura applicata imponeva all'Agenzia delle Entrate di dimostrare l'antieconomicità della gestione, ma tale prova non è stata fornita. Quanto alla produttività per addetto, l'ufficio ha assunto quale parametro i giorni lavorativi esposti negli studi di settore ai fini previdenziali, ma così facendo giunge a determinare un

numero di ore lavorative superiori a quelle effettive. La determinazione di 312 giorni lavorativi, ridotti a 282 in forza dei 30 giorni di ferie, presuppone che l'attività lavorativa venisse espletata tutti i giorni con l'eccezione della domenica, quindi per 48 ore la settimana (superiore a quella di 40 ore settimanali). Erroneo è altresì il calcolo del ricarico dei ricavi laddove comprende nel prezzo da ricaricare anche l'importo dell'IVA, la cui imposizione deve essere invece considerata neutrale ai fini impositivi. E, in ogni caso, risulta non sufficientemente attendibile il metodo del ricarico medio ponderato in quanto applicato dall'Ufficio a campione su un numero eccessivamente limitato di transazioni e di beni, tra l'altro di scarsa incidenza rispetto al volume d'affari complessivo dell'azienda. La Commissione osserva altresì che stante la parziale soccombenza reciproca, derivante dal rigetto sia dell'appello principale sia di quello incidentale, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Conferma la sentenza appellata. Spese compensate.